

Soggetti nella metropoli. Ripensare il governo della democrazia

Subjects in the metropolis. Rethinking the governemnt of democracy

MAURO FARNESI CAMELLONE

DOI: 10.14658/pupj-rsld-2020-1-9

Abstract. Il saggio ricerca la definizione di un campo concettuale adeguato ad affrontare i processi di metropolizzazione che stanno attraversando l'Europa, riconoscendo la necessità di un esperimento di innovazione istituzionale che investe le categorie politiche e giuridiche con cui siamo stati soliti pensare l'ordine costituzionale europeo. La combinazione di una lettura istituzionale del fenomeno con un'analisi di tipo funzionale richiede preliminarmente il ripensamento categoriale del "governo della democrazia", nel doppio senso del genitivo, soggettivo e oggettivo. Si tratta di ripensare l'imputazione delle responsabilità politiche a partire da relazioni sociali ultra-individuali e istituzioni a un tempo ultra e infra-statali: è la stessa "legittimità" del governo della democrazia che occorre riconsiderare dal punto di vista categoriale. Per questi motivi, il contributo filosofico-politico qui proposto tematizza criticamente il nesso sovranità-rappresentanza (e dunque il concetto di popolo) allo scopo di rilanciare una riflessione categoriale su possibili esperimenti federalistici.

Abstract. *The article seeks the definition of an appropriate conceptual field to understand the processes of metropolisation that Europe is going through, recognising the need for an institutional innovation experiment that involves the political and legal categories with which we have been accustomed to think of the European constitutional order. The combination of an institutional reading of the phenomenon with a functional analysis requires a categorical rethinking of the "government of democracy", in the double sense of the genitive, subjective and objective. It is a question of rethinking the imputation of political responsibilities starting from ultra-individual social relations and institutions that are both ultra- and infra-state: it is the very "legitimacy" of the government of democracy that needs to be reconsidered from a categorical point of view. For these reasons, this philosophical-political contribution critically addresses the sovereignty-representation nexus (and therefore the concept of "people") in order to relaunch a categorical reflection on possible federalist experiments.*

Keywords: *Representation, Sovereignty, Constitution, People, Citizenship*

1. Soggetti e categorie

I processi di *metropolizzazione* che stanno attraversando diverse regioni europee possono essere interpretati come complessi mutamenti dell'ordine materiale delle relazioni sociali, economiche e politiche che le istituzioni non sembrano in grado di governare efficacemente.⁵ Assumendo questa prospettiva analitica, le nuove forme di regionalismo in Europa e la *governance* del loro sviluppo (Messina 2019) non possono essere affrontate come questioni semplicemente istituzionali: la compenetrazione tra dimensioni territoriali e dinamiche di flussi ci costringe a combinare la lettura istituzionale del fenomeno con un'analisi di tipo funzionale. Di più: da un punto di vista filosofico-politico, a dover essere problematizzata è la stessa categoria di "confine istituzionale" e dunque anche le prospettive di autonomia differenziata che su di essa si basano (Duso e Scalone 2010).

La definizione di un campo concettuale adeguato ad affrontare la questione, che di per sé risulta eccedere lo spazio della pura amministrazione, ci rivela la necessità di un esperimento di innovazione istituzionale che investe le categorie politiche e giuridiche con cui siamo stati soliti pensare l'ordine costituzionale europeo almeno a partire dal secolo scorso (Hofmann 2005). Il presente contributo pone in una prospettiva storico-concettuale (Chignola e Duso, 2008) la questione di chi siano i "soggetti" coinvolti nel processo materiale della regionalità funzionale, si chiede cioè chi sia imputabile dell'innovazione politica e giuridica richiesta dai processi in corso. Inoltre, se il problema è quello del governo delle filiere produttive e logistiche che scavalcano gli istituzionali confini regionali, ci si deve chiedere quale sia l'effettiva "capacità istituyente" (Chignola 2020) dei soggetti protagonisti di questa trasformazione strutturale (Grappi 2018).

Radicalizzando queste questioni, possiamo dire che il passaggio da un ordine delle relazioni socio-politiche a base stanziale a una processualità complessa orientata dalle dinamiche dei flussi (di persone, di merci, di dati, di normatività ecc.) obbliga a una strutturale riconfigurazione della dimensione della *cittadinanza*, e dunque del dispositivo di rappresentazione politica a base individuale che è stato il *pivot* dell'ordine democratico-liberale nell'età delle Costituzioni (Duso 2003). La combinazione di una lettura istituzionale del fenomeno con un'analisi di tipo funzionale richiede preliminarmente il ripensamento categoriale del "governo della democrazia", nel doppio senso del genitivo, soggettivo e oggettivo. Si tratta, in altri termini, di ripensare l'imputazione delle responsabilità politiche a partire da relazioni sociali ultra-individuali e istituzioni a un tempo ultra e infra-statali: è la stessa

⁵ Cfr. i contributi in questo volume di Patrizia Messina e di Giulio Buciuini e Giancarlo Corò

“legittimità” del governo della democrazia che occorre riconsiderare dal punto di vista categoriale. Per questi motivi, il contributo filosofico-politico che qui propongo tematizza criticamente il nesso sovranità-rappresentanza (e dunque il concetto di popolo) allo scopo di rilanciare una riflessione categoriale su possibili esperimenti federalistici.

2. Concetti e forma politica

L’odierno orizzonte socio-politico pone, a livelli diversi, il problema di concepire delle realtà politico-istituzionali che abbiano un carattere unitario e tuttavia non annullino la diversità e la dimensione plurale dei soggetti che in esse si ritrovano come elementi costituenti di una realtà complessa. I processi che attraversano l’Unione Europea risultano emblematici a questo proposito, in quanto mostrano con evidenza come sia necessario pensare una realtà politica che non escluda ma, al contrario, si strutturi sulla pluralità dei membri che la costituiscono. Altrettanto emblematiche sono le difficoltà che hanno incontrato i diversi tentativi di “costituzionalizzare” l’Europa. Il compito di rendere compossibile unità e pluralità è di certo assai arduo. Se la relazione tra la costellazione dei concetti politici moderni e la forma Stato è tutt’altro che contingente, allora il superamento dello scenario categoriale degli Stati nazionali comporta, allo stesso tempo, il superamento di quella costellazione concettuale che ha dato luogo al modo moderno di pensare la politica e di organizzare la vita in comune degli uomini.

Questa costellazione ha al suo centro un concetto di *potere* che si presenta nella forma della *sovranità*, cioè dell’unico potere che è proprio del corpo politico nella sua totalità: una funzione di comando a cui tutti devono ubbidire e che deve risultare dipendente da un processo di legittimazione alla cui base sta *la volontà di tutti i cittadini*. Di fronte alla volontà collettiva non sono pensabili altri soggetti politici: una pretesa di contare politicamente di fronte, e anche *contro*, la volontà collettiva è considerata sempre illegittima in questa costellazione concettuale (Rosanvallon, 2002).

Questa logica permea di sé la *forma politica* che in tale contesto si produce e che trova la sua manifestazione storica negli Stati e le sue regole nelle Costituzioni. Quest’ultime, fondamentali strumenti di organizzazione della vita in comune, sono state pensate sulla base della distinzione tra *soggetto individuale* e *soggetto collettivo*, vale a dire sulla base della separazione tra la società civile (in cui si muovono gli interessi particolari) e lo Stato (luogo del comando e dell’obbligazione). La forma Stato regolata dalle Costituzioni non tollera corpi e aggregazioni parziali dotati di capacità politica: essa si fonda su di una concettualità che impedisce di pensare l’ordine politico-istituzionale

come articolazione di una pluralità complessa di differenti soggetti politici. Di fronte all'espressione unitaria del soggetto collettivo, risulta illegittima ogni volontà che pretenda di avere carattere politicamente cogente, sia essa espressa da singoli o da gruppi.

I processi materiali che caratterizzano la realtà contemporanea a diversi livelli esigono invece la capacità di pensare la pluralità e la differenza, e dunque di superare primariamente la dimensione della sovranità e l'organizzazione concettuale che su di essa si organizza. Ad essere inadeguata è la stessa funzione fondante attribuita all'*individuo* pensato come realtà in sé sussistente, determinabile a prescindere dai rapporti che lo costituiscono. I concetti di *uguaglianza* e *libertà* risultano consustanziali a quello di individuo, ma anche alla sua funzione logica nella fondazione di un potere legittimo.

Per comprendere la realtà politica che ci sta di fronte, è oggi necessario superare il dispositivo concettuale con cui si è pensata – e si continua malgrado tutto a pensare – la politica? Se la risposta a questa domanda è affermativa, allora risulta urgente dotarsi di uno strumentario categoriale adeguato all'organizzazione della *pluralità* funzionale sulla base di una ridefinizione del concetto stesso di *unità*. Ciò comporta il superamento del concetto moderno di *potere politico* e della sua *legittimazione*, e dunque anche il superamento del nesso sovranità-rappresentanza che formalizza la relazione tra soggetto individuale e soggetto collettivo, lasciando al concetto di *popolo* la funzione identitaria che caratterizza la moderna *democrazia*.

Un approccio schiettamente filosofico-politico non pretende certo di fornire modelli costituzionali nuovi e alternativi, ma piuttosto propone un'analisi radicale dei principi che stanno alla base delle Costituzioni e delle procedure che da essi discendono. Ciò richiede innanzitutto uno sguardo storico-concettuale ampio, che non si lasci aprioristicamente limitare dalla pretesa universalità dei concetti politici moderni e dei loro presupposti: uno sguardo che si interroghi sulla stessa genesi del diritto costituzionale moderno, genesi che ne caratterizza in modo ineludibile la logica intrinseca (Zagrebelsky, 1993). Tale sguardo avrà carattere filosofico, se, abbandonando la pretesa teorica di costruire quadri normativi astratti, ma anche non rassegnandosi alla relativistica comparazione di differenti *Weltanschauungen*, si spingerà a chieder ragione in modo radicale dei presupposti e dei *valori* fondanti gli stessi *saperi* della politica. Tale interrogazione critica ha la forza di far emergere le aporie intrinseche alla forma politica moderna e alla *teoria* che la sostiene. Ma la filosofia-politica deve muovere, pena il limite dell'astrazione, oltre questa domanda, arrischiandosi a indicare in quale direzione sia possibile avanzare per comprendere la nostra realtà e orientare la prassi. La discussione sul *federalismo* che rilancerò alla fine di questo scritto risponde a questa

necessità. Nel quadro complesso in cui ci stiamo muovendo, con la categoria di federalismo non voglio in nessun modo rimandare a proposte di *Stato federale* o di *Federazione di Stati*, ipotesi che rimarrebbero del tutto interne al dispositivo concettuale della sovranità e dello Stato, strette nel rapporto tra soggetto individuale e soggetto collettivo (Beaud 2007). Proprio per questo, oggi più che mai occorre ridiscutere strutturalmente la *legittimazione democratica*, ponendo con forza il tema dell'*effettiva partecipazione politica di soggetti complessi*.

3. I limiti della legittimazione democratica

L'esigenza di pensare la pluralità nell'ambito dell'ordine creato dalla costituzione emerge con evidenza all'interno del dibattito relativo ad *una costituzione per l'Europa* (Habermas 2011; Grimm 2016). A quali condizioni? Il nostro ragionamento prende le mosse dal *deficit di legittimazione democratica* che più volte è stato attribuito ai processi di integrazione europea. In queste critiche la legittimazione democratica è vista come un risultato indiscusso da dover perseguire, o che comunque sarebbe bene conseguire, come se si trattasse di un valore indiscutibile. Se ci si chiede però in cosa consista la cosiddetta legittimazione democratica, e si comprende il rapporto intrinseco che essa ha con il dispositivo della sovranità, la convinzione che sia proprio la legittimazione democratica ciò di cui l'Europa ha bisogno potrebbe vacillare.

Il termine "democrazia" è spesso usato come contenitore delle più svariate esigenze e la stessa espressione "legittimità democratica" è spesso intesa in modi diversi e vaghi. Se cerchiamo di dare ad essa un significato preciso dal punto di vista delle strutture costituzionali dobbiamo fare riferimento a un processo formale che presuppone un unico popolo, formato da cittadini uguali che, senza distinzione di gruppo e di appartenenza, danno luogo ad un corpo rappresentativo, il quale esercita l'unico potere a cui tutti sono sottoposti. Le elezioni periodiche sono il mezzo che dovrebbe realizzare il congiungimento tra la volontà dei singoli e l'esercizio del potere che con le elezioni è fondato. Alla base di questa risoluzione formale sta la costruzione teorica che ha preso corpo nelle dottrine moderne del diritto naturale e ha trovato una sua realizzazione storica, a partire dalla Rivoluzione francese, nelle Costituzioni (Duso, 2006). La legittimazione democratica implica la costellazione concettuale che caratterizza teoricamente la sovranità moderna e che si è sedimentata nella dottrina dello Stato e nelle Costituzioni democratiche. In questa prospettiva, molti sostenitori di una Costituzione europea auspicano di vedere realizzata in modo più pieno la legittimità democratica. Si può facilmente notare che tale legittimazione ripeterebbe

inevitabilmente i meccanismi che sono propri dello Stato democratico per come l'abbiamo conosciuto nell'ultimo secolo e che, se estesi all'Europa, farebbero di questa *uno* Stato, conglobante in sé, e dunque dissolvente, gli Stati che ad essa hanno dato luogo.

Sussiste davvero una differenza sostanziale tra euroscettici e fautori di una Costituzione dell'Europa? Se posta in questi termini, la contesa si gioca all'interno di un terreno teorico condiviso, che non mette in questione la concettualità su cui si fonda la dottrina dello Stato e non riesce a pensare in modo innovativo la realtà politica. Ciò avviene sia nel caso in cui l'Europa sia pensata come Stato, sia nel caso in cui si resti fermi alla realtà degli Stati ricordando che la via che porterebbe alla costituzione si fonda su trattati, di cui sono autori quegli Stati che non intendono scomparire come soggetti politici. Quando ci si auspica che i soggetti protagonisti della Costituzione europea siano i cittadini stessi guardando a una *Europa dei popoli*, non si ricalifica in modo politicamente diverso il *popolo*, ma piuttosto si sostituisce l'operare dei singoli Stati con quello di istituzioni europee legittimate direttamente dalla elezione da parte dei cittadini europei. Ciò darebbe vita a organi legislativi ed esecutivi che agirebbero in modo unitario e avrebbero una base democratica. Certo, in questo caso gli Stati nazionali sarebbero *superati* dalla Costituzione di uno Stato europeo, ma quest'ultimo rimarrebbe caratterizzato dalla medesima cifra teorica dello Stato perché fondato interamente sul dispositivo della sovranità. Questo dispositivo, *strutturalmente incapace di pensare la pluralità*, deve allora essere sottoposto a critica.

4. Democrazia e de-politicizzazione

La democrazia moderna, intesa come forma di organizzazione costituzionale, trova le sue radici concettuali nel laboratorio della scienza del diritto naturale (Duso, 2006), dove sono nati i due concetti che fungono da pilastri per le moderne costituzioni: quello di *sovranità del popolo* e quello di *rappresentanza* politica. Questi due concetti caratterizzano le Costituzioni moderne in quanto esse presuppongono un soggetto costituente (il popolo). D'altro canto, non c'è Costituzione che non preveda un corpo rappresentativo, in quanto senza di esso non ci sarebbe possibilità di dare luogo all'espressione della volontà e all'azione unitaria del soggetto collettivo (Hofmann, 2007).

Oggi, in un tempo in cui il dibattito pubblico europeo ha tra i suoi più chiassosi protagonisti strenui difensori della sovranità nazionale, il concetto di "sovranità del popolo" appare incapace di risultare significativo nella descrizione dei processi reali: non solo le decisioni impattanti lo spazio delle relazioni materiali sono frutto di processi complessi e di un intreccio di forze

che rende quanto meno parziale l'effettiva capacità decisionale degli organi deputati ad esprimere la volontà del popolo, ma le stesse costituzioni mettono in atto una serie di vincoli, all'interno dei quali si devono muovere legislativo ed esecutivo, in modo tale che la sovranità del popolo, che caratterizza l'immaginario più semplice e immediato della democrazia moderna, sembra in realtà avere perso gran parte della sua assolutezza. La costituzione, nella sua funzione legittimante il potere, può liberarsi facilmente dall'idea di un soggetto costituente e dalla dimensione del popolo come grandezza costituente (Böckenförde, 1991)? Il superamento dell'inadeguatezza della sovranità nazionale quale orizzonte comprensivo dei processi reali richiede un mutamento di pensiero ben più radicale di quanto appaia in prima battuta: richiede di oltrepassare il modo in cui è intesa la stessa Costituzione, vale a dire l'orizzonte concettuale che sta alla sua base (Duso, 2008).

Il concetto di sovranità è il risultato di una costruzione logico-razionale che attribuisce all'individuo un ruolo di fondazione della politica e del potere. Questo ruolo fondante è reso pensabile solo dai concetti di uguaglianza e libertà. Sulla scena del contratto sociale, il concetto moderno di sovranità si presenta come il frutto di un processo di legittimazione che mostra non solo la necessità di un potere assoluto e superiore ad ogni potere naturale dei singoli per poterne garantire i diritti, ma anche l'esigenza che esso sia il risultato della stessa volontà degli individui¹. In questa logica, l'autorità è pensata esclusivamente sulla base di un processo di *autorizzazione*, che fissa nella volontà dei singoli il momento fondante e legittimante. Perciò il superamento della dimensione della sovranità comporta necessariamente il superamento del ruolo dei concetti di individuo, di uguaglianza e di libertà, almeno per come essi funzionano all'interno della costellazione dei concetti politici moderni. Ciò significa superare l'orizzonte in cui lo spazio politico è pensato a partire dai diritti individuali, interrompendo la circolarità che fonda il potere irresistibile del corpo comune sui diritti degli individui, e che dunque fa dello Stato la fonte unica del diritto inteso come espressione della volontà del popolo.

Spesso coloro che intendono mettere in discussione il concetto di sovranità, la pensano prevalentemente come verticalità, come nuda dimensione del comando, come istanza che dall'alto condiziona l'agire di coloro che vi sono sottoposti. In quest'ottica le carte costituzionali sono considerate come l'insieme dei vincoli posti al potere, il quale deve essere limitato in

¹ In questa prospettiva ermeneutica, la storia della sovranità moderna inizia con Thomas Hobbes: sono l'uguaglianza attribuita agli individui nello stato di natura e la nozione di libertà individuale pensata come assenza di limiti esterni a produrre, con la *consequenzialità di una ragione geometrica*, il concetto di sovranità (Duso, 2006).

favore dei diritti dei cittadini. Si suole far risalire tale funzione limitante al giusnaturalismo che si sarebbe posto il compito di affermare i diritti degli individui e dunque di limitare il potere. Questa prospettiva non coglie né la logica dei concetti né tanto meno la realtà dei processi. Se la Costituzione consistesse in una semplice limitazione del potere, ciò significherebbe che il potere nasce da un'istanza diversa dalla Costituzione, ma non è così. Il potere concepito nella Costituzione è quello che è ad essa connaturato, a monte e a valle, secondo la celebre distinzione di Sieyès tra *potere costituente* e *potere costituito*. Il potere è qui pensato nella duplice forma del *soggetto* che unico può dare la Costituzione, e di quel potere costituito che, fondato sulla volontà dei cittadini attraverso le elezioni, si presenta nell'insieme di potere legislativo e potere esecutivo (Hofmann, 2007). Dunque il potere politico non è istanza estranea alla Costituzione, ma è *posto con la Costituzione e dalla Costituzione*.

Prendendo in considerazione le moderne dottrine del diritto naturale, luogo genetico della concettualità che ritroviamo al lavoro dentro le costituzioni, appare difficile sostenere che il giusnaturalismo sia una dottrina di *limitazione del potere*: ciò sarebbe vero solo se il potere fosse un'istanza estranea alla ragione che pone i diritti degli individui. Al contrario, il giusnaturalismo è una costruzione teorica che, a partire da individui immaginati come uguali e liberi, fonda un potere coattivo che appare giusto e razionale in quanto unica possibilità di realizzazione di quegli stessi diritti. Per un tale compito è necessario che la forza del potere collettivo sia incommensurabile con quella dei singoli e sia indipendente, nei contenuti a cui dà luogo, dalla volontà di questi ultimi. Questo lo statuto paradossale della sovranità moderna: essa nasce dai diritti e dalla volontà di tutti, ma è estranea e opposta alle volontà individuali. Il potere e l'espressione del comando trovano unità nel soggetto collettivo, il quale da una parte coincide con singoli intesi nel loro insieme, ma allo stesso tempo è ad essi opposto. Non si tratta qui di un processo di unificazione e accordo di volontà diverse, ma dell'*espressione dell'unica volontà politica come volontà di tutti*: le differenze materiali e la pluralità dei soggetti politici sono esattamente ciò che non è possibile pensare all'interno di questo modo di concepire l'unità (Duso, 2003).

Se poniamo attenzione all'espressione della volontà sovrana del soggetto collettivo, scopriamo nel corpo rappresentativo il secondo pilastro delle costituzioni. Il concetto di rappresentanza è intrinsecamente collegato a quello di sovranità. Già il *Leviatano* di Hobbes rivelava questa connessione strutturale anteponendo alla descrizione della nascita e delle caratteristiche della sovranità la posizione e la soluzione del problema di *come sia concepibile l'unità di un ente artificiale costituito da una molteplicità di individui*. Nel XVI capitolo dell'opera che teorizza il più assoluto dei poteri politici, il

segreto della costituzione della sovranità si scopre essere un *nuovo concetto di rappresentanza*, il quale permette di pensare come strutturalmente complicati la creazione del soggetto collettivo e la legittimazione dell'esercizio del potere. La persona civile esiste solo se c'è qualcuno che la *rappresenta*, che esprime unitariamente la sua volontà. Il rappresentante riveste questa funzione solo in quanto questa è la funzione che tutti razionalmente riconoscono come necessaria. Il potere del sovrano, sia esso un uomo o un'assemblea di uomini, si fonda esclusivamente sulla volontà di tutti, cioè è frutto di un processo formale di *autorizzazione* (Hobbes 1997, 131-135).

Se in Hobbes il processo di creazione dell'autorità ha un carattere puramente logico, nelle moderne Costituzioni esso si esprime invece attraverso procedure precise: sono infatti le elezioni che si incaricano di realizzare il processo della fondazione dal basso degli organi che sono destinati ad agire politicamente. Sono le elezioni che hanno il compito di mostrare che il potere non è di qualcuno in particolare, ma di tutto il corpo politico. Visto che tutti sono membri dello Stato, le elezioni dovrebbero evidenziare *l'appartenenza a tutti del potere*. Almeno apparentemente, ciò garantirebbe l'intrinseca *democraticità* dell'ordine politico moderno, uno spazio di relazioni ordinate in cui sarebbero *tutti* i cittadini ad essere sovrani, o a dover essere tali di diritto. Ovviamente, ciò è insostenibile perché contraddittorio: se la sovranità consiste nella decisione unitaria ed efficace rispetto all'agire in comune e se le volontà individuali non possono che essere ipotizzate come diverse (in quanto singolari), allora la sovranità non può che essere attribuito della totalità del corpo politico, e dunque espressione del corpo rappresentativo.

Anche se inconsistente, l'immagine dei *cittadini sovrani* è significativa, in quanto mostra quanto sia connaturato al processo di legittimazione del potere il legame identitario tra i singoli e il soggetto collettivo. Ciò significa che i cittadini non sono sovrani perché il *sovrano è il popolo*? In realtà, le due affermazioni non si escludono a vicenda, perché il concetto di *popolo* indica ad un tempo una realtà singolare e la totalità dei cittadini. Come pensare l'*identità* tra il soggetto collettivo-singolare e i molti individui che lo costituiscono? Un popolo è libero solo quando ubbidisce alle leggi che esso stesso si è dato, esprimendosi come soggetto collettivo attraverso coloro che, unitariamente, lo *rappresentano*. Tuttavia, sono i singoli cittadini ad ubbidire individualmente alla legge, senza che in essa siano rappresentabili i contenuti delle loro volontà. Nei regimi democratici ci si affida a procedure elettive per realizzare il passaggio dalle volontà individuali a quella collettiva. Il *concetto di rappresentanza* che sorregge queste procedure è l'arcano del legame tra volontà individuale e volontà collettiva, tra la formazione di quest'ultima e le modalità di legittimazione del potere costituito. Si tratta di *dar forma* ad una volontà comune che non preesiste e non ha oggettività al di fuori di

questo processo di formazione. Tale rappresentazione della volontà comune non può avere alla sua base che l'espressione della volontà dei cittadini: "non c'è rappresentazione senza elezione". Alla base dell'elezione stanno i cittadini assunti come uguali, cioè come indifferenti rispetto a qualsivoglia appartenenza, vincolo, legame o raggruppamento. In che cosa allora consiste l'espressione di volontà che si attua nel voto?

Nelle elezioni assistiamo solo apparentemente alla trasmissione di volontà politica. La capacità di azione politica è propria solo del soggetto collettivo, mentre nell'evento elettorale non è il popolo che vota, ma i singoli cittadini, i quali non trasmettono contenuti di volontà. La loro volontà resta privata, non politica, tant'è che l'esito del voto non si determina in azioni da compiere, ma in persone da scegliere. Con il voto designiamo coloro i quali esprimeranno la volontà comune e faranno le leggi: con il voto *autorizziamo* i rappresentanti a esprimere *al nostro posto la volontà comune*, vale a dire accettiamo di identificare quest'ultima con la nostra volontà politica. Non siamo di fronte a un atto di trasmissione di volontà politica, ma piuttosto a un atto di *autorizzazione*, cioè di conferimento di autorità a coloro che devono esprimere la volontà comune e che devono esercitare il potere. Si tratta precisamente della logica di costruzione dell'autorità teorizzata nelle dottrine del contratto sociale, secondo cui la costituzione della persona civile si realizza mediante l'atto con cui *tutti* si dichiarano *autori* delle azioni che l'attore o gli attori politici (i rappresentanti) compiranno. Nelle elezioni democratiche si ripresenta la stessa aporia rilevabile in quelle dottrine: tutti sono *autori* di azioni che *non* compiono, mentre gli *attori* compiono azioni di cui *non* sono autori e dunque, in fondo, responsabili² (Hoffman, 2007).

La conquista del diritto di voto, che contraddistingue la cittadinanza democratica, sembra dunque essere pagata con la perdita di qualsiasi elemento oggettivo riferibile alle relazioni sociali ed economiche che ci determinano in quanto soggetti. Il voto sembra rimanere l'unico atto politico che i cittadini

² Che non si tratti di una trasmissione di volontà politica è bene espresso dalla formula del *mandato libero*, che caratterizza le elezioni nelle odierne democrazie. Con il voto non si dà un mandato vincolante o imperativo, ma appunto si delega il deputato ad esprimere *liberamente*, con gli altri rappresentanti, la volontà del soggetto collettivo. Ci si potrebbe soffermare ad analizzare tutti i mutamenti che questo rapporto formale ha avuto nel tempo, in particolare con l'avvento dei partiti. A questo proposito si potrebbe innanzitutto constatare che i programmi dei partiti non sono tanto finalizzati a indicare le azioni politiche che si intende compiere, quanto piuttosto al consenso che si vuole ottenere per allargare la propria base elettorale e dunque aumentare la propria influenza sull'esercizio del potere. Basti qui ricordare che un *vincolo di partito* non è contemplato nelle costituzioni democratiche, le quali non rinunciano alla libertà del mandato per un mandato vincolato da soggetti quali i partiti, i quali non sono nemmeno riconosciuti come veri e propri soggetti politici, ma solo come strumenti associativi atti a convogliare e accorpare le opinioni e le scelte (Tomba, 2018).

compiono, ma le elezioni, in quanto si risolvono in un atto di *autorizzazione*, tolgono ad essi la possibilità di essere *attori* politici: li riducono all'essere dei *privati*. Il fondamento teorico della democrazia consiste nell'idea che il comando venga dal popolo e dunque che il comando a cui si è soggetti sia il *proprio*. Tuttavia la riduzione al voto quale unico momento formalmente politico della vita del cittadino lo *spoliticizza*. I cittadini non contribuiscono effettivamente a fare la legge, *non determinano cioè il contenuto del comando a cui sono sottoposti*: proprio in quanto *il potere è autorizzato dal basso*, il suo contenuto (non essendoci trasmissione di volontà politica) è deciso dall'alto. Ciononostante, la logica della legittimazione richiede che tutti si debbano riconoscere nella volontà del soggetto collettivo e dunque debbano ubbidire *a-priori* al suo comando.

Ci si può avvicinare a cogliere la radice del problema cogliendo che il carattere aporetico della democrazia rappresentativa non è superato nemmeno nel concetto di *democrazia diretta*. Nemmeno la negazione della rappresentanza in favore di un'espressione diretta della volontà del popolo sfugge all'aporia la cui radice consiste – in relazione al concetto di sovranità ancor prima che a quello di democrazia – nella pretesa di negare il carattere politico delle relazioni socio-economiche. L'astratta assolutizzazione della volontà dell'individuo e della libertà intesa come indipendenza della volontà produce la sottomissione piena e senza riserve del singolo al soggetto collettivo: questa dipendenza assoluta non può essere legittimata che attraverso l'imputazione del comando proprio a colui che deve ubbidire: i cittadini si trovano privi di una dimensione politica *di fronte* al potere perché il potere è già, in fondo, *il loro potere*.

La causa di questa aporia riposa nel modo di concepire l'unità politica nel contesto del dispositivo della sovranità e della democrazia. Essa consiste nel fatto che la dimensione collettiva viene pensata sulla base del concetto di individuo, inteso come realtà in sé consistente, e dunque come elemento puntiforme di una moltitudine indifferenziata. Ciò che all'interno di una siffatta costellazione concettuale non si riesce più a pensare politicamente sono le molteplici relazioni differenziali che costituiscono i singoli. Dal momento che la società non può non essere caratterizzata da una forma di unità, se il punto di partenza, razionalmente fondante, sono i molti individui, l'unità non può che essere pensata come *altra*, e cioè diversa e a loro contrapposta. Ciò vale per la logica rappresentativa, ma anche per una ipotetica volontà del popolo che si possa esprimere direttamente. L'aporia della sovranità democratica consiste nel fatto che il comando collettivo è attribuito al popolo e dunque anche a tutti, ma contemporaneamente è a tutti contrapposto. La radice logica dell'aporia riposa allora nella relazione *molti-uno*, una relazione che è di identità, ma contemporaneamente di contrapposizione. Questo modo di

intendere l'unità rende impossibile l'espressione politica della pluralità, che potrebbe essere riguadagnata solo *trasformando* il rapporto, strutturante le costituzioni democratiche, di soggetto individuale e soggetto collettivo.

5. Possibilità federali?

Da una prospettiva filosofico-politica, la sfida a cui ci troviamo oggi di fronte è quella di fuoriuscire dalla costellazione concettuale prodotta dalla teoria moderna, di appropriarci della possibilità di pensare la realtà socio-politica superando *la pretesa universalità dei concetti moderni*. La complessità e la pluralità dei rapporti e dei processi che strutturano il nostro presente evidenziano l'inadeguatezza del dispositivo semplice e univoco della sovranità, mentre il diritto assume sempre più una dimensione non riducibile alla fonte unica dello Stato.

Lo sforzo di pensare politicamente la *pluralità* sembra suggerirci un'*ipotesi federalistica*. Un'*ipotesi* che a questo punto dobbiamo pensare come ulteriore ai processi di legittimazione democratica che comportano la perdita di soggettività politica dei membri in favore della nuova unità a cui danno luogo; piuttosto, un pensiero federalistico dovrebbe riferirsi all'unità solo nel permanere del carattere pienamente politico dei membri che concorrono alla formazione della nuova realtà. Certo non si tratta di una unità garantita a-priori, come avviene nel caso della sovranità, in cui l'espressione dell'unica volontà è garantita dalla costruzione formale e dalla legge della maggioranza. Qui invece l'unità è un cammino sempre in fieri, che comporta dibattito, controllo e, certo, anche conflitto tra i membri associati: dunque una pluralità di soggetti sempre presenti in uno spazio che non li neutralizza ma che, al contrario, riconosce loro *il massimo di responsabilità politica*.

Proviamo, in conclusione, a pensare in questo modo allo spazio economico, sociale e politico europeo. Se ci soffermiamo a riflettere sui *membri* che costituiscono l'Europa come pluralità, non possiamo più intenderli mediante la forma dello Stato, alla quale è essenziale la caratteristica della sovranità. Lo stesso strumento costituzionale nella sua funzione classica è legato alla sovranità e a un modo di intendere l'unità politica che non appare utilizzabile oggi per l'Europa. Certo, resta vero che i processi di integrazione europea hanno richiesto dei trattati e la forma del *trattato* implica la necessaria autonomia decisionale dei contraenti (Grimm 2016). Non possiamo però rimanere ancorati all'immagine degli Stati sovrani in un momento in cui quegli Stati, se intendono integrarsi in una più ampia e unitaria realtà, cambiano di "natura", perché stanno cambiando le loro Costituzioni: in quanto parti di una nuova realtà non hanno più l'autonomia e l'indipendenza

che caratterizzano la decisione sovrana. Un modo nuovo di pensare l'unità politica appare necessario, a partire dal riconoscimento della pluralità dei soggetti politici che costituiscono l'unità; e ciò anche all'interno della realtà che è stata fino ad ora definita mediante la forma-Stato. Il concetto di sovranità dovrebbe in questa direzione essere superato sia per l'Europa, sia per gli Stati.

Il problema che ci si spalanca di fronte una volta raggiunto questo livello di analisi è, ancora una volta, quello di definire lo statuto dei soggetti coinvolti nei processi di *de-sovrannizzazione* e di *de-costituzionalizzazione* che stanno attraversando lo spazio europeo. Per far ciò, occorre ritornare a riflettere sul carattere intrinsecamente *appropriativo* della soggettivazione nel quadro della formazione sociale capitalistica (Nichols 2020). Non per riproporla come chiave di lettura univoca del mondo in cui viviamo, quanto per ribadire la persistente centralità della dimensione proprietaria e appropriativa per la strutturazione dei rapporti al cui interno la figura dell'individuo viene continuamente riprodotta – come maschera *spettralmente oggettiva*. Su questo piano *la critica dell'economia politica* consegna alla critica della politica la divaricazione tra la dimensione e i soggetti dell'appropriazione (che a partire dall'azione di soggetti corporati investe sempre più eminentemente potenze comuni, saperi, cooperazioni, forme di vita) e la persistente vigenza di una norma proprietaria ritagliata sulla figura, sempre più svuotata di contenuti “positivi”, dell'individuo. All'interno di questo scarto, il capitalismo contemporaneo è andato ridefinendosi attorno a processi di *finanziarizzazione*³ che hanno investito l'insieme dell'economia e della società, modificando in profondità i rapporti tra economia reale ed economia finanziaria, tra rendita e profitto, e soprattutto la stessa *razionalità* del calcolo economico (Mezzadra 2020, 40-45).

Pensare la politica oggi, dunque, non può prescindere dal problema del “governo” di questi processi, dove il termine non può più indicare i governi esistenti, sempre più configurati come *rule takers* anziché *rule makers* nei confronti del capitale finanziario (Bussani 2010). Il problema diventa allora quello di pensare a una dimensione del governo politico capace di sottrarsi all'azione impositiva del capitale finanziario, il quale si esprime assai efficacemente attraverso i dispositivi transnazionali della *governance*. Di più: non ci si può più sottrarre dall'affrontare concettualmente la disseminazione, all'interno della trama dei rapporti sociali, della *matrice anonima del comando del capitale*, che assicura la riproduzione della stessa figura dell'individuo.

³ Per un approccio puntuale al tema e un'analisi dei relativi dibattiti rimando a Brancaccio, Costantini, Lucarelli 2015.

Con questi problemi deve fare i conti una riflessione sulle potenzialità e sugli orizzonti contemporanei di un *federalismo oltre lo Stato*. In primo luogo perché è nel varco aperto da queste questioni, dai costi sociali altissimi, che termini come *solidarietà e comunicazione* (cruciali per ben intendere che cosa sia un *foedus*) possono essere *materialmente* riqualificati; in seconda battuta, perché i processi di finanziarizzazione hanno reso possibile, negli ultimi cinquant'anni, una formidabile *concentrazione di potere non centralizzata*. Essi hanno reso possibile una compensazione sul terreno del potere e della decisione strategica di quel fortissimo decentramento che tanto sul piano intensivo (ovvero delle qualità e competenze umane messe a valore dal capitale) quanto sul piano estensivo (ovvero territoriale e spaziale) ha caratterizzato la grande trasformazione attraversata dal modo di produzione capitalistico negli ultimi decenni. Il capitale finanziario si presenta come potere immenso, concentrato e non centralizzato, che si è andato progressivamente sganciando dal controllo politico e industriale di livello nazionale, fondando sul livello globale la legittimità del suo intervento. Ciò sembra rimarcare la *strutturante sconnessione* tra le dinamiche del modo di produzione capitalistico e le forme politiche di organizzazione dell'umanità, mettendoci in guardia dall'illusione di un controllo "nazionale" e "sovranicistico" di questo potere.

I processi di metropolizzazione che stanno potentemente trasformando l'articolazione istituzionale delle regioni europee riconfermano una volta di più che *lo spazio è una costruzione sociale*, e non un dato esogeno, che svolge un ruolo attivo nelle dinamiche produttive del capitale (Vertova 2009). La complessa dimensione politico-spaziale della metropoli deve perciò essere affrontata anche attraverso una puntuale geografia politico-economica, appropriata alla comprensione delle configurazioni spaziali del capitalismo contemporaneo che ridefiniscono profondamente il rapporto centro-periferia, tanto su scala globale quanto su quella locale. "Metropoli", dunque, ci si propone oggi come categoria politico-economica sulla corretta definizione della quale si gioca la possibilità di cogliere le connessioni tra fenomeni apparentemente sparsi, disseminati nel tempo e nello spazio, alla ricerca di connessioni sistemiche senza le quali il governo politico dei processi in atto non è immaginabile.

Riferimenti bibliografici

Beaud, O. (2007). *Théorie de la federation*. Paris: PUF.

Böckenförde, E.-W. (1991). *Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zur Verfassungsrecht*. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.

- Brancaccio E., Costantini O., Lucarelli S. (2015). 'Crisi e centralizzazione del capitale finanziario', *Moneta e Credito*, vol. 68, numero 269, 53-79.
- Bussani, M. (2010). *Il diritto dell'Occidente. Geopolitica delle regole globali*. Torino: Einaudi.
- Chignola, S. (2020). *Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou*, Macerata: Quodlibet.
- Chignola, S. e Duso, G. (2008). *Storia dei concetti e filosofia politica*. Milano: FrancoAngeli.
- Duso, G. (2003). *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*. Milano: FrancoAngeli.
- Duso, G. (2006). *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*. Milano: FrancoAngeli.
- Duso, G. (2008). 'Oltre il nesso sovranità -rappresentanza: un federalismo senza Stato?', in M. Bertolissi e altri (a cura di), *Ripensare la costituzione. La questione della pluralità*. Monza: Polimetrica, 183-210.
- Duso, G. e Scalone, A. eds. (2010). *Come pensare il federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali*. Monza: Polimetrica.
- Grappi, G. (2018). 'Integration, logistical complexity, time, and some hints on the political present', *Soft Power*, volume 6, 269-275.
- Grimm, D. (2016). *Europa ja – aber welches? Zur Verfassung der europäischen Demokratie*. München: C.H. Beck.
- Habermas, J. (2011). *Zur Verfassung Europas. Ein Essay*. Berlin: Suhrkamp.
- Hobbes, T. (1997). *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile*. Trad. it. a cura di A. Pacchi. Roma-Bari: Laterza.
- Hofmann, H. (2005). 'Riflessioni sull'origine, lo sviluppo e la crisi del concetto di Costituzione', in S. Chignola e G. Duso (eds.), *Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa*. Milano: FrancoAngeli, 227-237.
- Hofmann, H. (2007). *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*. Milano: Giuffrè.
- Messina, P. (2019). 'La metropolizzazione come strategia di sviluppo regionale', *Civiltà di cantiere*, volume 3, 73-76.
- Mezzadra, S. (2020). *Un mondo da guadagnare. Per una teoria politica del presente*. Milano: Meltemi.
- Nichols, R. (2020). *Theft is Property! Dispossession and Critical Theory*. Durham & London: Duke University Press.
- Rosanvallon, P. (2002). *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*. Paris: Gallimard.

- Tomba, M. (2018). 'Who's Afraid of the Imperative Mandate?', *Critical Times*, Vol. 1, No. 1, 108-119.
- Vertova G. (2009). *Lo spazio del capitale. La riscoperta della dimensione geografica nel marxismo contemporaneo*. Roma: Editori Riuniti.
- Zagrebel'sky, G. (1993). 'Storia e costituzione', in P. Grossi (a cura di), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno*. Milano: Giuffr , 177-227.

Note sull'autore

Mauro Farnesi Camellone: Universit  degli Studi di Padova; <https://orcid.org/0000-0001-6230-7866>

Professore associato di Filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi internazionali (SPGI) dell'Universit  di Padova – mauro.farnesicamellone@unipd.it